



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 – CHIOGGIA

Composto dai seguenti magistrati

Maria Elisabetta Locci

Presidente

Elena Brandolini

Consigliere, relatore

Amedeo Bianchi

Consigliere

nella seduta del 6 aprile 2022

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante disposizioni sulla *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 6 luglio 2012 n. 96, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”* e, in particolare, l'art. 13, comma 6 (come modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO, altresì, l'art. 12, comma 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui rinvia il citato art. 13, a norma del quale presso le Sezioni regionali competenti per territorio è istituito apposito Collegio di controllo composto da tre Magistrati estratti a sorte, avente il compito di verificare la conformità alla legge delle spese sostenute per le campagne elettorali, nonché della documentazione prodotta a prova della regolarità delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento, quale risultante dai consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1 della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2013/INPR, concernente *“Primi indirizzi interpretativi inerenti all'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.12/SEZAUT/2014/QMIG che enuncia i principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art.6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 2/2021 con il quale è stato costituito il Collegio di controllo delle spese elettorali per le elezioni amministrative 2021;

VISTO il verbale n. 1 del 7.10.2021 di insediamento del predetto Collegio;

DATO ATTO che il Prefetto della Provincia di Treviso ha individuato con decreto n. 1005/2021/Area2^ il giorno 19 agosto 2021 quale termine iniziale del periodo elettorale;

DATO ATTO che, alla luce del nuovo dettato normativo, risultano soggette al controllo della Corte dei conti le spese elettorali sostenute da partiti, da movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

CONSIDERATO che sono complessivamente pervenuti a questa Sezione n. 26 rendiconti relativi alle spese elettorali sostenute nel periodo elettorale, individuato fra la convocazione dei comizi elettorali e il giorno antecedente lo svolgimento della consultazione, redatti da ciascun partito, movimento o lista che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti tenutesi nella Regione Veneto nella tornata elettorale del 3 - 4 ottobre e, nello specifico: Chioggia (VE) per un numero complessivo di 11 liste, Conegliano (TV) per un numero complessivo di n. 10 liste e Montebelluna (TV) per un numero complessivo di n.5 liste.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n. 96/2012, il controllo rimesso al Collegio è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a riprova delle spese stesse, nei sensi e coi criteri meglio esplicitati dalla Sezione delle Autonomie nella citata delibera n. 24/2013, ovvero *la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale*, tenuto conto della *tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge 515 del 1993*;

UDITO il relatore, Consigliere Elena Brandolini;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione in atti concernente le spese elettorali rendicontate dalle undici liste che hanno preso parte alle elezioni amministrative per il rinnovo degli Organi elettivi del Comune di Chioggia (VE) tenutesi il 3 – 4 ottobre 2021;

DELIBERA

di approvare l'unito referto che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alla consultazione elettorale per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Chioggia (VE) svoltasi in data 3 – 4 ottobre 2021.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa per debita conoscenza al Consiglio Comunale di Chioggia (VE), in persona del Presidente pro-tempore, e al Segretario Generale del Comune con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Pres. Maria Elisabetta Locci

IL COMPONENTE ESTENSORE

F.to digitalmente Cons. Elena Brandolini

IL COMPONENTE

F.to digitalmente Cons. Amedeo Bianchi

Depositata in Segreteria il 14 aprile 2022

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA F.F.

F.to digitalmente Alessia Boldrin